

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 del Reg. Data 08-04-21

**Oggetto: Iscrizione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora.
Istituzione e denominazione di un'area di circolazione
territorialmente non esistente.**

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di aprile alle ore
17:00, nella sala delle riunioni della Giunta Comunale di Scheggino si
è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

=====

DOTTORI FABIO	SINDACO	P
ERESIA GIAMPIERO	ASSESSORE COMUNALE	A
MERCANTINI STEFANIA	ASSESSORE COMUNALE	P

=====

Assume la presidenza DOTTORI FABIO in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario del Comune ROBERTA ISIDORI

Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la
validità della riunione invita a deliberare in ordine all'oggetto.

=====

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Ufficio Anagrafe ha segnalato l'esigenza di istituire una nuova via, secondo quanto stabilito dalle disposizioni Istat "Avvertenze, note illustrative e norme Aire, Metodi e Norme, serie B, n. 29, anno 1992", allegate al Regolamento anagrafico, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223";

Visto l'art. 43 del Codice civile, che recita "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale";

Visto l'art. 1 della Legge n. 1228 del 24.12.1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" secondo capoverso, che recita "nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, famiglie e convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio";

Dato atto che il successivo articolo 2, comma 1, prescrive per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita";

Visto il successivo comma 4, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge n. 94 del 15.07.2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", circa l'istituzione presso il ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

Visto l'art. 1 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989;

Visto, altresì, il contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992" edite dall'I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: "La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc....) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n° 22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010;

Osservato che le istruzioni impartite dall'ISTAT "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992" dispongono che "in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta

con un nome convenzionale dato dall'Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto risultanti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari";

Riconosciuta l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

Visto il contenuto della "Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48, edizione 2010", edita dall'I.S.T.A.T., ove si precisa che "nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'I.S.T.A.T.";

Considerato che l'Amministrazione ritiene di attribuire alla predetta via la seguente denominazione convenzionale "Via dell'Accoglienza";

Riconosciuto, quindi, che la via fittizia ove iscrivere tutti coloro che, pur non avendo una fissa dimora, hanno titolo all'iscrizione nell'Anagrafe del comune di Scheggino, sarà "Via dell'Accoglienza";

Evidenziato che tale denominazione non contrasta con quanto stabilito dalla Legge 23 giugno 1927, n. 1188, recante la normativa in materia di Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e si prescinde, pertanto, dall'acquisizione del parere di regolarità contabile;

Visti:

- la Legge anagrafica 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni;
- il Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di provvedere all'istituzione di una via fittizia e territorialmente non esistente, alla quale è attribuita la seguente denominazione convenzionale: "Via dell'Accoglienza", per consentire l'iscrizione anagrafica di persone "senza tetto", di persone "senza fissa dimora".

2) di dare, al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to DOTTORI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 10-05-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 10-05-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

(x) E' stata affissa all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal 10-05-21 al 25-05-21 per 15 giorni consecutivi al Prot. N. 242 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

(x) E' stata trasmessa con lettera n. , in data 10-05-21 , ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 21-05-2021

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000));

() dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ROBERTA ISIDORI

